



Istruzioni relative alle scuole secondarie di valle nel Cantone dei Grigioni

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente
il 24 aprile 2018

visti l'art. 37 e l'art. 98 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica) nonché l'art. 32 e l'art. 67 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica)

Art. 1

¹ Le istruzioni valgono per le scuole secondarie di valle riconosciute dal Governo. Principio

² L'obiettivo delle scuole secondarie di valle è preparare alla frequenza di una scuola media superiore.

Art. 2

¹ Le materie speciali sono Definizioni

- a) materie rilevanti per la preparazione a una scuola media superiore che non costituiscono però parte integrante del piano di studio per il grado secondario I oppure
- b) materie del piano di studio per il grado secondario I per le quali è necessaria una dotazione di lezioni superiore.

² Se in una scuola secondaria di valle viene gestita una 3^a classe del grado secondario I secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, questa viene definita classe preliceale.

Art. 3

¹ Le scuole secondarie di valle sono tenute a proporre, al bisogno, materie speciali. Materie speciali

² Le materie speciali possono essere proposte esclusivamente sulla base di una strategia per scuole secondarie di valle autorizzata dal Dipartimento.

Art. 4

¹ L'entità di lezioni specifiche computabili nelle materie speciali comprende al massimo Computabilità

- a) 10 lezioni per una singola sezione nonché
- b) 15 lezioni per due sezioni gestite parallelamente.

² Per il calcolo della forfetaria supplementare per allievo di una classe preliceale è determinante il numero di allievi che al giorno di riferimento del censimento degli allievi frequentano effettivamente una classe preliceale.

Art. 5

- ¹ Sono ammessi alla frequenza di una classe preliceale gli allievi che
- a) hanno superato l'esame d'ammissione alla 3^a classe del liceo oppure
 - b) hanno superato l'esame d'ammissione alla 1^a classe della scuola media di commercio o della scuola specializzata oppure desiderano sostenere l'esame d'ammissione alla 3^a classe del liceo soltanto durante la classe preliceale oppure hanno l'intenzione di frequentare un liceo fuori Cantone e soddisfano le condizioni del contratto pedagogico.

Ammissione alla classe preliceale

Art. 6

- ¹ Per la pagella devono essere utilizzati i rispettivi moduli cantonali per le pagelle della scuola popolare e della scuola media superiore.

Modulo per la pagella

Art. 7

- ¹ La strategia dell'ente scolastico della scuola secondaria di valle informa in particolare in merito:
- a) alle proprie griglie orarie (divergenze rispetto alle griglie orarie del grado secondario I, materie speciali contrassegnate);
 - b) all'organizzazione dell'insegnamento nelle materie speciali (sezioni o gruppi previsti);
 - c) alla motivazione del bisogno delle singole materie speciali.

Strategia

Art. 8

- ¹ Una volta disponibile la decisione d'assegnazione provvisoria, chi esercita l'autorità parentale notifica all'ente scolastico della scuola secondaria di valle entro fine febbraio dell'anno scolastico in corso la partecipazione alle lezioni nelle materie speciali.

Iscrizione

² L'iscrizione vincolante per partecipare alle lezioni nelle materie speciali durante l'anno scolastico seguente deve essere effettuata entro fine giugno dell'anno scolastico in corso all'ente scolastico della scuola secondaria di valle da parte di chi esercita l'autorità parentale.

³ Gli allievi del grado secondario I non iscritti non sono obbligati a frequentare le materie speciali.

Art. 9

- ¹ Il conteggio e il versamento dei contributi cantonali avvengono per anno scolastico insieme al conteggio e al versamento degli altri contributi conformemente alla legge scolastica.

Conteggio

² Gli enti scolastici delle scuole secondarie di valle devono presentare la domanda per l'anno scolastico concluso mediante il modulo prescritto, inclusi gli allegati richiesti, entro il 31 luglio all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport, Sezione finanze.

Art. 10

- ¹ Le istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2018. Esse sostituiscono le direttive per sussidi cantonali per scuole secondarie di valle nel Cantone dei Grigioni emanate il 6 novembre 2000.

Entrata in vigore



Decisione dipartimentale

Istruzioni relative alle scuole secondarie di valle nel Cantone dei Grigioni

1. Aspetti fondamentali

L'art. 37 cpv. 1 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) prevede che, quale preparazione alla scuola media, nelle valli di lingua italiana il Governo possa riconoscere delle scuole secondarie quali scuole secondarie di valle. Conformemente all'art. 32 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010) presso le scuole secondarie di valle fanno stato in linea di principio il programma didattico e la griglia oraria del grado secondario I.

2. Osservazioni generali

Con decisione dipartimentale n. 390, il 6 novembre 2000 il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ha emanato le "Direttive per sussidi cantonali per scuole secondarie di valle nel Cantone dei Grigioni".

In passato, in singoli casi si sono manifestate difficoltà di interpretazione riguardo alla definizione delle materie speciali, del relativo obbligo di offerta per le scuole secondarie di valle e della conseguente computabilità. Con la revisione totale delle attuali direttive nella forma delle presenti istruzioni si intende fare chiarezza riguardo a questi punti nonché presentare la situazione attuale.

A seguito di diverse novità, le presenti istruzioni dovranno inoltre essere adeguate alle condizioni mutate con riguardo al diritto, al piano di studio nonché all'attività scolastica. Tra queste condizioni mutate rientrano in particolare:

- la legislazione concernente le scuole popolari del Cantone dei Grigioni modificata nel 2012 con la revisione della legge scolastica e dell'ordinanza scolastica;
- il nuovo Piano di studio 21, che sarà introdotto nel Cantone dei Grigioni con l'anno scolastico 2018/19; nonché
- questioni in relazione alla prassi scolastica.

3. Osservazioni relative alle singole disposizioni

Art. 2

Cpv. 1: il termine "scuola secondaria" viene sostituito con il termine "grado secondario I" conformemente al Piano di studio 21 GR.

Se in una scuola secondaria di valle, quale preparazione alla scuola media superiore, vengono impartite lezioni supplementari oltre a quelle previste dalla dotazione di lezioni regolare nelle materie del grado secondario I si parla di *materie speciali*.

Il valore indicativo per determinare le lezioni specifiche computabili è costituito dalla differenza tra il numero minimo della dotazione di lezioni per la 1^a, 2^a o 3^a classe del liceo con formazione lunga della Scuola cantonale grigione e il numero minimo della dotazione di lezioni per la 1^a, 2^a o 3^a classe del grado secondario I (secondo le rispettive griglie orarie).

Se una materia viene insegnata nella 1^a, 2^a o 3^a classe del liceo con formazione lunga ma non nella 1^a, 2^a o 3^a classe del grado secondario I, nella determinazione della dotazione di lezioni per questa materia speciale si deve partire da un numero di 0 (zero) lezioni.

Art. 3

Cpv. 1: attualmente, al bisogno l'obbligo di offerta sussiste per le seguenti materie del piano di studio del grado secondario I:

- a) italiano;
- b) tedesco;
- c) inglese;
- d) francese;
- e) matematica;
- f) natura, essere umano, società.

Questo elenco riporta il previsto bisogno di materie del piano di studio del grado secondario I per l'anno scolastico 2018/19. Qualora per il passaggio alla Scuola cantonale grigione o a un'altra scuola media superiore dovessero essere richieste materie finora non elencate, l'obbligo di offerta delle scuole secondarie di valle cambia di conseguenza.

Art. 4

Cpv. 1: il numero massimo di lezioni specifiche computabili nelle materie speciali corrisponde al bisogno effettivo degli anni scolastici precedenti. Funge da valore indicativo la dotazione minima di lezioni da impartire in conformità al piano di studio della Scuola cantonale grigione.

Art. 5

Cpv. 1 lett. a: per la frequenza di una classe preliceale in caso di superamento dell'esame d'ammissione alla 3^a classe del liceo non viene stipulato un contratto pedagogico.

Cpv. 1 lett. b: l'ammissione a una classe preliceale non è prerogativa esclusiva di allievi che hanno superato l'esame d'ammissione alla 3^a classe del liceo. A tale riguardo l'art. 9a del messaggio al Gran Consiglio concernente la revisione parziale dell'ordinanza sulle scuole secondarie di valle nel Cantone dei Grigioni (quaderno n. 5/1999-2000, p. 355) stabilisce:

Una classe preliceale può essere frequentata anche da allievi che intendono sostenere l'esame d'ammissione per l'accesso a un liceo soltanto al termine della classe preliceale o frequentare un liceo fuori Cantone (ad es. nel Cantone Ticino).

Per la frequenza di una classe preliceale in uno dei casi indicati è necessario stipulare un contratto pedagogico. Le direzioni scolastiche delle singole scuole secondarie di valle decidono in merito all'ammissione a una classe preliceale sulla base di una valutazione globale effettuata dagli insegnanti.

Art. 6

Cpv. 1: per le pagelle degli allievi che frequentano le lezioni nelle materie speciali devono essere utilizzati i moduli cantonali per le pagelle della scuola popolare, di competenza dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Per le pagelle degli allievi che frequentano una classe preliceale devono essere utilizzati i moduli cantonali per le pagelle della scuola media superiore, di competenza dell'Ufficio per la formazione medio-superiore.

Art. 7

Cpv. 1 lett. a: le griglie orarie presentano in modo chiaro i punti in cui le griglie orarie della scuola secondaria di valle divergono dalle griglie orarie del grado secondario I a seguito all'insegnamento nelle materie speciali.

Cpv. 1 lett. b: la strategia descrive l'organizzazione dell'insegnamento in relazione alle materie speciali, ad esempio la suddivisione della classe d'origine in sezioni o gruppi.

Cpv. 1 lett. c: la motivazione del bisogno di impartire le lezioni supplementari nelle materie speciali viene fornita dall'ente scolastico sotto forma di breve descrizione per ogni materia interessata.

Questi contenuti della strategia sono funzionali alla comprensione e alla verificabilità da parte dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Art. 8

Cpv. 3: l'insegnamento nelle materie speciali è vincolante soltanto per quegli allievi che vi si sono iscritti conformemente all'art. 8 cpv. 1 e 2 delle istruzioni relative alle scuole secondarie di valle. Questa regolamentazione è intesa a garantire che gli allievi del grado secondario I siano tenuti a frequentare soltanto il numero di lezioni obbligatorie previsto dalle griglie orarie per la scuola popolare GR valide a partire dall'anno scolastico 2018/19, senza un onere scolastico supplementare.

Art. 9


Cpv. 1: a partire dall'anno scolastico 2017/18 la procedura di conteggio viene adeguata a quella degli altri sussidi previsti dalla legge scolastica (tra l'altro strutture diurne, promozione di allievi alloggiati o costi di trasporto).

Cpv. 2: la nuova procedura di conteggio ha effetti trascurabili sul termine (31 luglio anziché 30 giugno come finora) e sullo svolgimento (il destinatario del conteggio è la Sezione finanze dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport).

Visti l'art. 37 e l'art. 98 delle legge scolastica nonché l'art. 32 e l'art. 67 dell'ordinanza scolastica

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. Vengono emanate le istruzioni relative alle scuole secondarie di valle nel Cantone dei Grigioni, che sostituiscono le direttive del 6 novembre 2000.
2. La vigilanza sulle scuole secondarie di valle viene esercitata dall'Ispettorato scolastico dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
3. La vigilanza e il controllo della qualità di una 3^a classe di una scuola secondaria di valle gestita quale classe preliceale vengono delegati al rettorato della Scuola cantonale di Coira; a tale riguardo si deve mirare a una stretta collaborazione con l'Ispettorato scolastico dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport accordata alla situazione concreta. I dettagli di tale collaborazione vengono stabiliti in una convenzione scritta stipulata tra la Scuola cantonale e l'Ispettorato scolastico e vengono approvati dal Dipartimento.
4. Comunicazione a: Consiglio comunale di Poschiavo, signor Alessandro Della Vedova, podestà, Via dal Crot, 7742 Poschiavo; Scuola di Poschiavo, signora Angela Cramer-Tischhauser, presidente del consiglio scolastico, Al Mulin, 7741 San Carlo; Municipio di Bregaglia, signora Anna Giacometti, sindaco, casella postale 36, 7606 Promontogno; Scuola di Bregaglia, signora Rosita Fasciati-Vencenti, presidente del consiglio scolastico, casella postale 49, 7603 Vicosoprano; Municipio di Roveredo, signor Alessandro Manzoni, sindaco, Centro Regionale dei Servizi, 6535 Roveredo; Municipio di Mesocco, signor Christian De Tann, sindaco, Cancelleria comunale, 6563 Mesocco; Corporazione Moesano SEC/SAP, signor Franco Marzoli, presidente del consiglio scolastico, Ai Mondan, 6535 Roveredo; Scuola cantonale grigione Coira, signor Gion Lechmann, rettore, Arosastrasse 2, 7000 Coira; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.



Martin Jäger, Consigliere di Stato